

ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI RAPPORTI A TERMINE DI GIOVANI UNDER 36 O DI DONNE SVANTAGGIATE: PROROGATE LE AGEVOLAZIONI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022

L'art. 1 della legge n. 178/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021) ha, tra l'altro, disciplinato speciali misure agevolative volte sia all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età ^[*] (commi da 10 a 15 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37, n. 16, e n. 1 del 2021) e di donne svantaggiate ^[**] (commi da 16 a 19 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41, n. 39, n. 15, n. 9, n. 2 e n. 1 del 2021), che al mantenimento dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno (commi da 161 a 168).

Teli esoneri sono (art. 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020)

- concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione;
- soggetti all'autorizzazione della Commissione europea, ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Di conseguenza:

- le Autorità italiane hanno notificato le misure di cui si tratta alla **Commissione europea**, e questa ha **autorizzato**:
 - la decontribuzione relativa al mantenimento dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, con la decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
 - l'esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021);
 - l'esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 di donne svantaggiate, con decisione C(2021) 7863 *final* del 27 ottobre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2021);
- in relazione alle predette misure agevolative l'INPS, con il messaggio 26/1/2022 n. 403, ha:
 - A) comunicato che la Commissione europea:
 - A.1) l'11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 *final*, ne ha **prorogato l'applicabilità al 30 giugno 2022**, termine finale di operatività del *Temporary Framework*. Di conseguenza: 1) i benefici in oggetto spetteranno anche per gli eventi incentivati (**assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate**) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022; 2) la “Decontribuzione Sud” potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022;

A.2) con la sesta modifica del *Temporary Framework*, ha previsto che «il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori».

Pertanto, per la legittima applicazione dei benefici in argomento, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali;

B) precisato che:

B.1) ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) *“anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l'esonero giovani e per l'esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890)”*;

B.2) circa l'«assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*», per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto ministeriale 17/12/2021 n. 402 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021);

C) rinviato alle disposizioni già emanate - riportate in CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41, n. 39, n. 37, n. 16, n. 15 e n. 9 del 2021 - con riferimento alle modalità di fruizione.

[*] L'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 ha previsto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile - a carico del datore di lavoro privato che, dall'1 gennaio 2018, assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018). L'esonero ha carattere strutturale e stabile e spetta con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione incentivata: a) non abbiano compiuto il 30° anno di età (anche se per le assunzioni effettuate dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, i lavoratori non dovevano aver compiuto il 35° anno di età - da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2020); b) non siano già stati occupati con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

L'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020, vigente dall'1 gennaio 2021, “al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile”, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, sancisce che il predetto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura del 100 per cento (non del 50%);
- per un periodo massimo di 36 mesi (48, per quelle avvenute in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (non 3.000);
- con riferimento ai soggetti che, alla data “della prima assunzione incentivata”, non abbiano compiuto il **36° anno di età** (non il 30°), e **non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro**.

[**] Per “svantaggiate” si intendono le donne con almeno uno di questi requisiti:

- età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell’ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

Per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, il beneficio:

- a) consiste in un esonero pari al 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui;
- b) spetta in caso di contratto:
 - a tempo indeterminato, per 18 mesi;
 - a termine, per la sua durata, con un massimo di 12 mesi, aumentabili a 18 complessivi se trasformato a tempo indeterminato;
- c) è riconosciuto a condizione che l’assunzione comporti un “incremento occupazionale netto”, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.